



# COMUNE DI DIGNANO

Provincia di Udine

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

## **INDICE**

### **CAPO I - NORME GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Ricognizione degli Impianti Sportivi
- Art. 3 - Competenze degli organi comunali

### **CAPO II - CRITERI E MODALITA' PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

- Art. 4 - Gestione degli impianti sportivi
- Art. 5 - Modalità di gestione

### **CAPO III - IMPIANTI A GESTIONE DIRETTA - Concessioni in uso**

- Art. 6 - Soggetti aventi diritto alle concessioni in uso degli Impianti Sportivi
- Art. 7 - Modalità di presentazione delle istanze di concessione in uso
- Art. 8 - Priorità di scelta delle concessioni
- Art. 9 - Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti
- Art. 10 - Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole
- Art. 11 - Contenuto dell'istanza e allegati
- Art. 12 - Norme di accesso e responsabilità
- Art. 13 - Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche

### **CAPO IV - CONCESSIONI IN GESTIONE**

- Art. 14 - Modalità per l'affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali
- Art. 15 - Requisiti soggettivi e criteri di concessione
- Art. 16 - Durata della concessione
- Art. 17 - Tariffe
- Art. 18 - Sub concessione

### **CAPO V - DOVERI E RESPONSABILITA'**

- Art. 19 - Doveri del Concessionario
- Art. 20 - Servizi accessori
- Art. 21 - Oneri a carico del Concessionario
- Art. 22 - Oneri di manutenzione straordinaria
- Art. 23 - Responsabilità

### **CAPO VI - SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE**

- Art. 24 - Sospensione delle concessioni
- Art. 25 - Revoca delle concessioni
- Art. 26 - Risoluzione del rapporto di concessione
- Art. 27 - Subentro nella concessione

### **CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 28 - Norme transitorie
- Art. 29 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

## CAPO I

### Norme generali

#### Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento detta i principi e disciplina le modalità e le procedure per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Dignano e delle attrezzature in essi esistenti.
2. Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività. Si considerano tali:
  - l'attività agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
  - l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
  - l'attività sportiva per le scuole;
  - l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
  - l'attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza.

#### Art. 2 - Ricognizione degli Impianti Sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali oggetto del presente regolamento sono i seguenti:
  - Campo di calcio di Dignano con adiacente campo di sfogo
  - Campo da tennis e pallacanestro presso area verde di Dignano
  - Palestra scuola elementare di Dignano
  - Campo di calcio di Carpacco
  - Campo da tennis e pallacanestro presso area verde di Carpacco
  - Palestra presso centro polifunzionale di Carpacco
  - Bocciodromo di Vidulis
  - Areale dell'ex discarica inerti di Dignano (per attività di "tiro a segno")
2. In presenza di nuovi impianti sportivi o nuove acquisizioni la Giunta Comunale procederà all'aggiornamento del suddetto elenco.

#### Art. 3 - Competenze organi comunali

1. Le funzioni connesse alla gestione dei suddetti impianti e delle attrezzature sono di competenza del responsabile del servizio contabile ed amministrativo del Comune di Dignano, nell'ambito delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e delle direttive emanate dall'Amministrazione.

## CAPO II

### Criteri e modalità per l'uso degli impianti sportivi

#### Art. 4 - Gestione degli Impianti Sportivi

1. Il Comune di Dignano gestisce direttamente o tramite la concessione a terzi gli impianti sportivi, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente regolamento.

2. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

#### **Art. 5 - Modalità di gestione**

1. Le tipologie delle concessioni sono le seguenti:
  - Concessioni in uso
  - Concessioni gratuite per la gestione di impianti

### **CAPO III**

#### **Impianti a Gestione Diretta - Concessioni in uso**

#### **Art. 6 - Soggetti aventi diritto alla concessione in uso degli Impianti Sportivi**

1. Possono fruire della concessione in uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale:
  - le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive riconosciute dal CONI, che svolgono attività agonistica e amatoriale, partecipando ai campionati delle varie discipline sportive;
  - le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono attività sportiva con risultati comprovati e sottoscritti dall'Ente di appartenenza;
  - le Scuole di ogni ordine e grado, le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva, tutte le altre Società/Associazioni sportive svolgenti attività comprovate dalla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, gli Enti pubblici e privati, le Cooperative di servizi, le Associazioni non sportive e i singoli cittadini.
2. I suddetti soggetti hanno diritto alla concessione in uso degli impianti anche per lo svolgimento di attività di avviamento allo sport, di attività motoria di base e di manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.

#### **Art. 7 - Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso**

1. Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale devono pervenire al Comune tramite il Protocollo.
2. Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate:
  - Entro il 31 agosto di ogni anno, pena il non accoglimento dell'istanza, per le domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 giorni o relative all'intera annata sportiva;
  - Almeno 5 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata (comunque inferiore a 30 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d'uso degli impianti.
  - Le concessioni rilasciate con atto del Responsabile del servizio contabile ed amministrativo, sulla base dello schema tipo allegato (All.1), non possono avere una durata superiore ad un'intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico.
  - I calendari di utilizzo degli impianti gestiti direttamente dal Comune di Dignano sono formulati dai competenti uffici e resi noti agli utenti entro il 30 settembre di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento e nel rispetto degli indirizzi ricevuti, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi. In tal caso, si provvede a comunicare tempestivamente all'interessato le variazioni.
  - Nessuna concessione può essere rilasciata dal Comune di Dignano a favore di soggetti che siano privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento o che abbiano presentato l'istanza fuori del termine stabilito, salvo che, sulla base di idonee verifiche, sia accertata la validità dell'iniziativa e che la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.

## **Art. 8 - Priorità di scelta delle concessioni**

1. Il Responsabile del servizio, in presenza di più domande di concessione relative ad un medesimo impianto e qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, predispone il calendario di cui all'art. 7, comma 4 del presente regolamento assegnando gli impianti a soggetti aventi sede nel Comune, secondo il seguente ordine di priorità:
  - le Scuole di ogni ordine e grado;
  - le Associazioni/Società sportive che partecipano ai campionati federali, nel seguente ordine di rilevanza: internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale;
  - le Associazioni/Società sportive che svolgono attività amatoriale;
  - le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva;
  - le Associazioni/Società sportive con data anteriore di affiliazione alle Federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI;
  - le Associazioni/Società con il maggior numero di atleti tesserati;
  - tutte le altre Associazioni/Società in base all'attività svolta negli ultimi cinque anni e programmata per l'anno di riferimento.
2. E' data facoltà al Responsabile del servizio, di convocare i soggetti interessati per concordare gli orari di utilizzo delle strutture. In tutti i casi compete al Responsabile del servizio definire il quadro completo degli orari.

## **Art. 9 - Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti**

1. Può essere concesso l'utilizzo delle strutture sportive comunali, previa presentazione di giustificata istanza, secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 1 e comma 2, lettera b), e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti:
  - ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni di carattere ricreativo od amatoriale;
  - agli Enti pubblici e privati, alle Cooperative di servizi, alle Associazioni di volontariato e alle Associazioni non sportive che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività amatoriali, manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili, qualora se ne valuti l'utilità e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti e dei locali annessi.
2. Nell'ipotesi in cui, soddisfatte le richieste di cui al comma precedente, residuino spazi disponibili, si valutano le istanze presentate da soggetti che, pur non avendo sede nel Comune operino attivamente nel territorio del Comune di Dignano.

## **Art. 10 - Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole**

1. Il Comune di Dignano dispone la concessione delle strutture sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità della scuola.
2. Le domande di utilizzazione dei locali e delle attrezzature degli impianti sportivi scolastici devono essere presentate dagli interessati al Comune e, contemporaneamente, al Dirigente scolastico competente.
3. Le domande di utilizzazione delle palestre scolastiche devono essere presentate entro il 31 agosto di ogni anno, per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma predeterminabile e, per esigenze occasionali e/o per manifestazioni ed attività che si esauriscono in una sola giornata, con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data di utilizzazione dei locali. Per i casi di imprevedibile necessità si adottano criteri ad hoc.
4. In presenza di una pluralità di richieste di una stessa struttura, si dà la preferenza, nell'ordine, alle esigenze sportive e formative espresse dalle scuole del Comune, dalle società/associazioni sportive affiliate a Federazioni o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dai gruppi di cittadini o associazioni in genere. A parità di requisiti è data la priorità ai soggetti che operano da più tempo nel territorio del Comune. Le domande presentate da soggetti che non hanno la sede nel Comune di Dignano sono valutate solo nell'ipotesi in cui residuino ancora spazi disponibili.
5. Il Comune di Dignano dispone l'utilizzazione degli impianti e degli edifici, previo consenso del Consiglio di Circolo o di Istituto competente, mediante atto di concessione inviato ai richiedenti e, per conoscenza, al Dirigente scolastico della scuola. L'eventuale diniego di consenso del Consiglio di Circolo o d'Istituto competente, deve essere

debitamente motivato e comunicato ai soggetti interessati. Le concessioni di utilizzo dei locali, rilasciate con atto del Responsabile del servizio contabile ed amministrativo sulla base dello schema tipo allegato (All.2), possono avere una durata massima di un anno, ferma restando la possibilità di sospensione o revoca, con un preavviso di almeno 15 giorni, su richiesta motivata del Dirigente scolastico, per far fronte alle esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche.

#### **Art. 11 - Contenuto dell'istanza e allegati**

1. Ai fini del rilascio delle concessioni di cui ai precedenti articoli 7, 9 e 10, gli aventi diritto devono produrre al Comune di Dignano apposita domanda scritta. La domanda deve contenere:
  - l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
  - l'esatta indicazione dell'attività da svolgere;
  - i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
  - il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto;
  - formale dichiarazione con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:
    - ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza;
    - a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse;
    - a segnalare tempestivamente al Responsabile del servizio contabile ed amministrativo ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
    - ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura;
    - a sollevare il Comune di Dignano, quale proprietario dell'impianto, e anche l'Autorità scolastica, nel caso si tratti di palestre annesse alle scuole, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo degli impianti;
    - a pagare le tariffe stabilite dall'amministrazione comunale per l'uso dei locali stessi e delle attrezzature;
    - ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente;
    - a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;
    - a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
    - ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse e l'accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;
    - a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il consenso scritto del Comune di Dignano.
2. Al momento dell'accoglimento dell'istanza deve essere trasmessa all'ufficio competente, tramite Protocollo, la seguente documentazione:
  - atto costitutivo e statuto del Sodalizio ovvero dichiarazione che lo stesso si trova già agli atti del Comune;
  - certificato di affiliazione alla Federazione o all'Ente di Promozione Sportiva, relativamente alla disciplina per

l'esercizio della quale è richiesta l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto;

- copia della richiesta di riaffiliazione per l'anno successivo, corredata dei relativi bollettini di versamento;

#### **Art. 12 - Norme di accesso e responsabilità**

1. Le Scuole, gli Enti, le Associazioni/Società sportive e comunque tutti i soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che per essi si dovessero introdurre negli stessi.
2. Gli iscritti alle associazioni concessionarie e gli studenti non possono accedere agli impianti se non accompagnati da almeno un dirigente, da un allenatore o da un insegnante.
3. Il personale del Comune di Dignano, a tal fine autorizzato, ha libero accesso in ogni orario agli impianti sportivi ed, in orario extrascolastico, alle palestre annesse alle scuole ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e dell'attività che vi si svolge.
4. L'eventuale installazione da parte del concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale, previo parere, se del caso, della Commissione Provinciale di Vigilanza, da richiedersi a cura e spese del concessionario medesimo. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nei tempi indicati nell'atto di concessione e comunque nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.
5. Gli indumenti non possono essere depositati o comunque lasciati nei locali degli impianti al termine della attività. Gli attrezzi mobili di proprietà del Concessionario possono invece essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente. In ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi e degli effetti personali medesimi.

#### **Art. 13 - Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche**

1. Il Concessionario si impegna a usufruire delle strutture concesse nei giorni e nelle ore previste nell'atto di concessione e a versare anticipatamente al Comune di Dignano l'importo dovuto per le suddette ore, calcolato secondo le tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Qualora per giustificati ed eccezionali motivi, le ore di utilizzo effettivo delle strutture siano inferiori a quelle autorizzate, il Concessionario è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio competente, affinché lo stesso possa consentire, a titolo di compensazione, un versamento inferiore per il mese successivo.
3. Il pagamento della tariffa deve essere eseguito tramite o tramite ccp intestato al Comune di Dignano - Servizio di Tesoreria, o tramite versamento diretto al Tesoriere Comunale, o tramite l'economista comunale che ne rilascia ricevuta, secondo le modalità previste di volta in volta nei singoli atti di concessione.
4. Gli Enti affiliati alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili) e le Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate, le Associazioni del volontariato nonché le Associazioni senza scopo di lucro con sede nel Comune di Dignano, su istanza del presidente dell'Associazione/Ente e previa verifica dello statuto e dell'atto costitutivo, possono essere esentate dal pagamento delle tariffe previste per l'utilizzo dell'impianto o beneficiare di una riduzione.
5. Costituisce condizione ostativa alla concessione a titolo gratuito degli impianti elencati all'art. 2 del presente regolamento la richiesta di quote di partecipazione - da parte dell'organizzatore - atte a remunerare o sostenere in tutto o in parte gli oneri di gestione dell'attività che l'associazione ha organizzato.
6. A tal fine l'associazione - con formale dichiarazione del proprio presidente - dovrà - contestualmente alla richiesta d'uso del bene di proprietà comunale - certificare che per l'iniziativa da realizzarsi presso le strutture richieste all'ente non verrà addebitato ai partecipanti alcun onere ai sensi e per le finalità di cui al comma precedente.

### **CAPO IV**

#### **Concessioni in gestione**

##### **Art. 14 - Modalità per l'affidamento a privati della gestione degli impianti sportivi comunali**

1. L'Amministrazione Comunale valuta l'opportunità di concedere gratuitamente, mediante apposita convenzione sulla base dello schema tipo allegato (All. 3), la gestione degli impianti a soggetti privati idonei, nei casi in cui gli oneri per

un'adeguata programmazione della manutenzione degli impianti sportivi e per i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi siano tali da non rendere efficiente la gestione diretta delle strutture. La concessione è però subordinata alla presentazione di una garanzia fidejssoria (da un importo minimo di euro 2.000 ad un importo massimo di euro 10.000 stabilito dal responsabile del servizio amministrativo d'intesa con il responsabile del servizio tecnico in base alla consistenza dell'immobile da conferire e dei beni mobili in esso contenuti) contro i danni derivanti dal mancato od inesatto adempimento della convenzione, da stipulare presso una Compagnia di Assicurazione o un Istituto bancario di gradimento del Comune.

La garanzia fidejssoria dovrà essere presentata secondo le modalità di cui all'art. 113 – secondo comma – del Dec. Leg.vo 163/2006 in quanto compatibile.

Il Comune potrà incamerare in tutto o in parte la cauzione a ristoro dei danni derivanti dal mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento.

2. L'Amministrazione pubblicizza l'iniziativa attraverso un comunicato stampa o altro mezzo idoneo, individuando il concessionario tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 15, che abbiano presentato apposita istanza secondo le modalità ed il termine di scadenza indicati nel suddetto comunicato. Si prenderanno in considerazione, altresì, le richieste che risultano già atti dell'ufficio.

3. La generale conoscenza della graduatoria è garantita tramite affissione della stessa all'albo pretorio e sul sito web del comune.

4. L'eventuale mancato accoglimento delle richieste viene comunicato, con la relativa motivazione, ai diretti interessati.

5. In presenza della gestione convenzionata di impianti sportivi il soggetto proprietario della struttura affidata in concessione rimane il Comune di Dignano, al quale si affiancano il soggetto gestore (Associazioni, Enti, Società Sportive, Consorzi di Società Sportive, Federazioni Sportive etc.) e il soggetto utente (Società Sportive, utenze comunque organizzate e utenti individuali).

#### **Art. 15 - Requisiti soggettivi e criteri di concessione**

1. La concessione in gestione di impianti sportivi comunali potrà avvenire esclusivamente a favore di:
  - Associazioni/Società sportive affiliate a Federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI;
  - Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva;
  - Società sportive, Cooperative di servizi o gruppi, preferibilmente giovanili, rappresentativi di realtà sociali, culturali e sportivo-ricreative locali che operano senza scopo di lucro;
  - Altre Società o ditte individuali, a condizione che negli impianti svolgano esclusivamente attività senza scopo di lucro.
2. Per l'individuazione del soggetto concessionario, anche nell'ipotesi di una pluralità di richieste per la gestione di un medesimo impianto, saranno utilizzati, in ordine di importanza, i seguenti parametri:
  - sede operativa e reclutamento sportivo nel territorio comunale;
  - livello della struttura tecnico sportiva, con particolare attenzione alla composizione dello staff societario e tecnico;
  - livello dei campionati disputati e da disputare;
  - risultati di rilievo ottenuti a livello internazionale, nazionale, interregionale, regionale, provinciale e locale;
  - svolgimento di attività di avviamento allo sport e/o promozione della pratica delle discipline sportive tra disabili o categorie disagiate di utenti;
  - numero degli affiliati praticanti e degli atleti che praticano l'attività a livello agonistico;
  - anzianità di attività.
3. Il Comune di Dignano può procedere direttamente alla concessione di un impianto a una Associazione/Società Sportiva, in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi, qualora la stessa abbia costruito la struttura in questione su un'area di proprietà comunale e abbia efficientemente provveduto alla sua gestione per almeno 10 anni.



#### **Art. 16 - Durata della concessione**

1. La concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali non può avere una durata superiore a nove anni, a decorrere dalla data di stipulazione della Convenzione.
2. Qualora si prevedano interventi di notevole impegno socio-economico a carico del concessionario la durata della concessione può essere fissata in un massimo di venti anni.
3. Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.
4. Qualora il Comune di Dignano intenda mantenere una gestione convenzionata dell'impianto, nel rispetto della procedura di cui all'art. 14 del presente regolamento, dovrà considerare la richiesta presentata dal concessionario originario, a parità di condizioni, con priorità rispetto ad ogni altro soggetto.

#### **Art. 17 - Tariffe**

1. La società concessionaria, nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, si obbliga ad applicare tariffe non eccedenti quelle stabilite annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale, per la generalità degli impianti sportivi comunali e quelle agevolate che l'Amministrazione Comunale vorrà stabilire in favore degli Enti affiliati alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili), delle Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate e delle Associazioni del volontariato.

#### **Art. 18 - Sub concessione**

Al concessionario è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi gli impianti affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale. La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione ottenuta, ai sensi dell'art. 25, comma 1, del presente Regolamento.

### **CAPO V**

#### **Doveri e responsabilità**

#### **Art. 19 - Doveri del Concessionario**

1. Il Concessionario è obbligato ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune di Dignano, al fine di restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza.
2. Il Concessionario deve segnalare tempestivamente al Responsabile del servizio competente ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati.
3. Il Concessionario non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta.
4. Il Concessionario non può procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune. Eventuali miglioramenti o addizioni apportate dal concessionario agli immobili, alle sue strutture, attrezzature e dotazioni, rimangono ad esclusivo beneficio del Comune, senza costituire per il Concessionario diritto a compensi o rimborsi. Il valore dei miglioramenti e delle addizioni, non può compensare gli eventuali deterioramenti anche se questi si siano verificati senza colpa della Società.
5. Il Concessionario, in occasione di manifestazioni, deve provvedere, a propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza, ove prescritti.
6. Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, prima della stipula della convenzione, deve presentare al Comune la garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 14.
7. Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve presentare al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione nonché il bilancio di previsione del nuovo anno o documento similare.

8. Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune intende attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi.
9. Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve mettere a disposizione del Comune gli impianti sportivi per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale, sulla base di programmi assunti d'intesa tra le parti e deve consentire agli stessi ed alle scuole, prive di adeguate strutture per la pratica dello sport, l'uso gratuito dei suddetti impianti in giorni e orari da concordare.
10. Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, che intenda avvalersi di figure professionali inquadrare come lavoratori dipendenti, deve provvedere a corrispondere alle stesse il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza e deve altresì provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 20 - Servizi accessori**

1. E' fatto divieto, a chiunque, di istituire o gestire, all'interno degli impianti sportivi oggetto di concessione o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, rivendita di tabacchi, pubblicità o altri servizi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione.
2. Il Concessionario in possesso delle autorizzazioni di cui al comma precedente può sub concedere l'esercizio dei servizi di cui sopra, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale delle generalità e dei requisiti dell'eventuale sub concessionario.
3. L'Amministrazione Comunale può, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, manifestare il suo dissenso. In caso di accoglimento, il sub concessionario e il concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.
4. I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie, prescritte dalla legge in materia.

#### **Art. 21 - Oneri a carico del Concessionario**

1. Il Concessionario deve assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature.
2. Il Concessionario, di cui Capo IV del presente regolamento, è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi.
3. Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, prima della stipula della convenzione, deve presentare al Comune la garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 14.
4. Il Comune di Dignano è esonerato in tutti casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.

#### **Art. 22 - Oneri a carico del Comune**

1. Il Comune di Dignano provvede a sue spese, con preavviso di almeno 60 giorni, da notificarsi al concessionario a mezzo lettera raccomandata A.R., alle opere di manutenzione straordinaria, intendendosi tali quelle previste dalle disposizioni di legge.
2. Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere al Comune gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno sei mesi, a mezzo lettera raccomandata A.R.
3. Il Comune di Dignano, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunica al soggetto gestore le proprie decisioni entro 45 giorni dal ricevimento della stessa. Ove necessitino riparazioni urgenti, il Concessionario deve sempre fare apposita segnalazione, con lettera raccomandata A.R., all'Amministrazione Comunale la quale, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, precisa per iscritto se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario stesso, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile.
4. Il Comune di Dignano può partecipare agli oneri per la gestione degli impianti sportivi corrispondendo al Concessionario un contributo, da definire annualmente nella predisposizione del bilancio di previsione; tale

cifra dovrà essere comunque definita e comunicata entro il mese di marzo unitamente alle modalità di erogazione.

#### **Art. 23 - Responsabilità**

1. Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza delle concessioni di cui al Capo III e IV del presente Regolamento.
2. Il Comune di Dignano o, nel caso di concessione in gestione, il Concessionario deve stipulare un'adeguata polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione per la responsabilità civile con un massimale minimo di euro 2.000.000 (duemilioni) a tutela delle persone che accedono ai suddetti immobili, che preveda pure la copertura del "rischio locativo" ai sensi dell'art. 1588 e 1589 del C.C..
3. L'Amministrazione Comunale, nonché le Autorità scolastiche nei casi di concessione in uso delle palestre annessi alle scuole, sono in ogni caso esonerate da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o a cose dall'uso degli impianti concessi e non rispondono, sia nei confronti degli interessati sia di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.

### **CAPO VI**

#### **Sospensione e revoca delle concessioni Risoluzione del rapporto di concessione**

#### **Art. 24 - Sospensione delle concessioni**

1. L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d'uso e di gestione degli impianti sportivi qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, dandone comunicazione ai concessionari con un anticipo di almeno 15 giorni.
2. La sospensione è prevista inoltre quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.
3. Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune di Dignano al Concessionario, se non la restituzione delle tariffe anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto.

#### **Art. 25 - Revoca delle concessioni**

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione o nella convenzione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi, il Comune di Dignano revoca la concessione, fermo restando l'obbligo del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.
2. Il Comune revoca, previa diffida, le concessioni d'uso o in gestione, ovvero non le rilascia, ai concessionari o ai richiedenti che risultino:
  - morosi nel pagamento delle tariffe d'uso di cui all'art. 13 del presente Regolamento;
  - trasgressori delle norme del presente Regolamento;
  - trasgressori di eventuali disposizioni integrative che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno emanare.
3. Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

#### **Art. 26 - Risoluzione del rapporto di concessione**

1. E' facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione dando al Comune un preavviso di almeno due mesi.
2. Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di

concessione o nella convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

#### **Art. 27 - Subentro nella concessione**

1. Nei casi di cui agli artt. 25 e 26 del presente regolamento, al fine di assicurare un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto, il Comune di Dignano può concedere in gestione al soggetto in posizione utile nella graduatoria di cui all'art. 14, comma 3 del regolamento, gli spazi resisi disponibili.

## **CAPO VII**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 28 - Norme transitorie**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle concessioni in uso e in gestione degli impianti sportivi rilasciate successivamente all'approvazione dello stesso. Rimangono pertanto in vigore e non sono soggette a variazione o ad adeguamento, fino alla loro scadenza naturale, le concessioni in atto o comunque già autorizzate, salvo quelle per le quali è già intervenuta una disdetta.

#### **Art. 29 - Entrata in vigore e abrogazione di norme**

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della Deliberazione di approvazione.
2. Tutte le disposizioni precedenti, incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento, si intendono pertanto abrogate.

---

Approvato con deliberazioni:

C.C. n. 41/20-07-2011

C.C. n. 5/03-04-2014

C.C. n. 23/30-07-2018

C.C. n. 47/03-10-2022

## **ALLEGATI**

- Schema di provvedimento per la concessione temporanea in uso di impianti sportivi comunali.
- Schema di provvedimento per la concessione temporanea in uso delle palestre e attrezzature sportive scolastiche negli orari liberi dall'attività scolastica.
- Schema di convenzione per la concessione in gestione di impianti sportivi comunali

*Allegato (1) Schema di provvedimento per la concessione temporanea in uso di impianti sportivi comunali*

Prot. n.

OGGETTO: Concessione temporanea in uso dell'impianto sportivo \_\_\_\_\_ a favore di \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE E AMMINISTRATIVO

VISTO il Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi;

VISTO l'art. 107, comma 3, lettera f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTA l'istanza presentata da \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ finalizzata ad ottenere la concessione dell'Impianto Sportivo Comunale \_\_\_\_\_ per lo svolgimento della sotto descritta attività:

\_\_\_\_\_;

VISTA la documentazione presentata ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi;

VISTA la formale dichiarazione di impegno, presentata ai sensi del sopra citato art. 11;

VISTO il calendario di utilizzo formulato ai sensi dell'art. 7 del sopra citato Regolamento;

SENTITO in merito il Responsabile dell'Ufficio tecnico;

CONCEDE

- A \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, l'impianto richiesto, nel rispetto del calendario che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e delle condizioni prescritte dal Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi adottato con delibera C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Il Concessionario in particolare:

- è tenuto al pagamento dell'importo di euro \_\_\_\_\_ (corrispondente alle ore autorizzate per le tariffe stabilite con deliberazione della G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_), che dovrà essere effettuato, anticipatamente e mensilmente, mediante versamento su \_\_\_\_\_ intestato al Comune di Dignano - Servizio Tesoreria;
- è tenuto a presentare con regolarità all'ufficio segreteria la ricevuta del versamento, con l'indicazione della causale;
- è tenuto a comunicare tempestivamente al medesimo ufficio segreteria l'eventuale minore utilizzazione dell'impianto rispetto alle ore autorizzate.
- é tenuto a rispettare le eventuali prescrizioni tecniche ...

Copia del presente provvedimento è trasmessa all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza;

Si da atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrate.

Prot. n.

OGGETTO: Concessione temporanea in uso della palestra scolastica \_\_\_\_\_ della Scuola

\_\_\_\_\_ a favore di \_\_\_\_\_

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE E AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 12, comma 2°, della legge 8.04.1977, n. 517;

VISTO il Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi;

VISTO l'art. 107, comma 3, lettera f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA l'istanza presentata da \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ finalizzata ad ottenere la concessione della palestra della scuola elementare \_\_\_\_\_ per lo svolgimento della sotto descritta attività:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

VISTA la documentazione presentata ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi;

VISTA la formale dichiarazione di impegno, presentata ai sensi del sopra citato art. 11;

ACQUISITO il consenso del Consiglio di Circolo;

SENTITO in merito il Responsabile dell'Ufficio tecnico;

#### CONCEDE

- A \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, l'uso della palestra della scuola elementare, nel rispetto delle condizioni prescritte dal Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi adottato con delibera C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

L'utilizzo della palestra scolastica dovrà avvenire nei seguenti giorni e orari:

Giorno						
Orario						

Il Concessionario in particolare:

- è tenuto al pagamento dell'importo di euro \_\_\_\_\_ (corrispondente alle ore autorizzate per le tariffe stabilite con deliberazione della G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_), che dovrà essere effettuato, anticipatamente e mensilmente, mediante versamento sul \_\_\_\_\_ intestato al Comune di Dignano - Servizio Tesoreria;
- è tenuto a presentare con regolarità all'ufficio segreteria la ricevuta del versamento, con l'indicazione della causale;
- è tenuto a comunicare tempestivamente al medesimo ufficio segreteria l'eventuale minore utilizzazione dell'impianto rispetto alle ore autorizzate.
- é tenuto a rispettare le eventuali prescrizioni tecniche ...

Copia del presente provvedimento è trasmessa all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza;

Si da atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrate.



**COMUNE DI DIGNANO**

**PROVINCIA DI UDINE**

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO**

.....

**TRA**

Il **COMUNE DI DIGNANO**, con sede in via San Gallo n. 35, qui rappresentato dal Responsabile del servizio amministrativo e contabile, codice fiscale numero 00480500305, a questo autorizzato dalla determinazione n. \*\*\*\* del \*\*\*\*\*-

**E**

L’Associazione \*\*\*\*\* qui rappresentata dal Presidente signor \*\*\*\*\*, nato a \*\*\*\*\* il \*\*\*\*\*, codice fiscale numero \*\*\*\*\*.-

Si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1**

**OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Il Comune concede per le proprie finalità sportive e sociali a \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ partita IVA/C.F. \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_ l’impianto \_\_\_\_\_ sito in \_\_\_\_\_ risultante dalle alleghe piante e/o planimetrie.

**Art. 2**

**SCOPO DELLA CONVENZIONE**

Il Comune concede la gestione dell’impianto al fine di consentire al Concessionario la pratica del ..... nonché le altre pratiche sportive, ricreative e sociali indicate nello statuto compatibili con l’impianto stesso, delle quali riconosce la rilevanza.

Il Concessionario dovrà assicurare anche l'uso pubblico dell'impianto secondo le norme previste dalla presente convenzione.

**Art. 3**

**DURATA**

La concessione ha la durata di anni \_\_\_\_\_ a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione. Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.

Qualora il Comune intenda mantenere una gestione convenzionata dell’impianto, nel rispetto della procedura di cui all’art. 14 del Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi, dovrà considerare la richiesta presentata dal Concessionario, a parità di condizioni, con priorità rispetto ad ogni altro soggetto.

**Art. 4**

**DOCUMENTAZIONE SULLA CONSISTENZA DELL’IMPIANTO**

La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dell'impianto e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi presenti, deve risultare da un apposito verbale, da redigere, in contraddittorio tra le parti nel momento in cui il Concessionario prende materialmente possesso dell'impianto stesso. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

#### **Art. 5**

#### **TARIFFE**

Il Concessionario, nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, si obbliga ad applicare tariffe non eccedenti quelle stabilite annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale, per la generalità degli impianti sportivi comunali e quelle agevolate che il Comune vorrà stabilire in favore degli Enti affiliati alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili), delle Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate, delle Associazioni del volontariato nonché delle associazioni senza scopo di lucro con sede nel Comune di Dignano.

Le tariffe comunali in vigore devono essere esposte, a cura del Concessionario, in luogo accessibile e aperto al pubblico.

Le tariffe vengono introitate dal Concessionario e sono di sua esclusiva spettanza.

#### **Art. 6**

#### **MODALITA' DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO**

Il Concessionario:

- non può usare gli impianti se non per gli scopi indicati nella presente convenzione;
- deve utilizzare l'impianto con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno allo stesso, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune, in modo da restituirlo, alla scadenza della convenzione, nello stato di perfetta efficienza;
- deve segnalare tempestivamente all'ufficio manutenzioni del Comune ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi assegnati;
- deve consentire al Comune ed alle scuole, prive di adeguate strutture per la pratica dello sport, l'uso gratuito dell'impianto in giorni e orari da concordare;
- deve provvedere, in occasione di manifestazioni, a propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
- deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune intende attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi;
- deve provvedere, qualora si avvalga di figure professionali inquadrare come lavoratori dipendenti, a corrispondere alle stesse il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza e dovranno altresì provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.

#### **Art. 7**

#### **DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE**

Il Concessionario non può sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, l'impianto e le attrezzature oggetto della presente convenzione. Non può altresì procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta.

#### **Art. 8**

##### **BAR RISTORO E PUBBLICITA'**

Il Concessionario può esercitare, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie, prescritte dalla legge in materia, pena la revoca della concessione:

- la pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto assegnato, con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità;
- il servizio bar e ristoro esistenti o da istituire all'interno dell'impianto o negli spazi esterni di pertinenza.

Il Concessionario può sub concedere l'esercizio del bar ristoro previa comunicazione delle generalità e dei requisiti dell'eventuale sub concessionario al Comune, per il necessario gradimento. Se entro 30 giorni il Comune non manifesta una volontà contraria, si ritiene come espresso il suddetto gradimento. La sub concessione è comunque operante limitatamente al periodo di concessione dell'impianto.

Il sub concessionario ed il Concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

#### **Art. 9**

##### **OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario deve provvedere:

- alle spese per la pulizia dei locali, delle attrezzature e delle aree oggetto della presente convenzione;
- alle spese per la manutenzione ordinaria dell'impianto e delle relative strutture;
- all'apertura, chiusura, conduzione dell'impianto mediante l'impiego di idoneo personale;
- alla custodia dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, nonché al ripristino o alla sostituzione di tutti gli arredi del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso, anche non corretto, o dalla scarsa sorveglianza;
- all'intestazione a proprio nome dei contratti di fornitura dell'energia elettrica, combustibile, acqua, telefono, ecc.
- alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate, in materia igienico sanitaria, di sicurezza degli impianti, di personale e di prevenzione degli infortuni e degli incendi;
- a richiedere ed ottenere le autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell'impianto;
- al pagamento degli eventuali oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto.

(Potranno essere aggiunti caso per caso ulteriori specifici obblighi a seconda del tipo di impianto sportivo affidato in gestione)

## **Art. 10**

### **MANUTENZIONE ORDINARIA**

Rientrano nell'ordinaria manutenzione dell'impianto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti interventi:

- a) La riparazione ed il rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- b) La riparazione e la sostituzione di parti accessorie, comprese le svecchiature, opache e vetrate, di infissi e serramenti interni;
- c) La riparazione e la sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
- d) La riparazione e la sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda, e di riscaldamento;
- e) La manutenzione di quadri elettrici in genere, con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
- f) La verifica periodica degli idranti e degli estintori;
- g) La verniciatura periodica dei pali in ferro, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti.
- h) La riparazione e la sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
- i) La riparazione e la sostituzione di tutte le parti mobili
- j) La vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti;

(Potranno essere aggiunti caso per caso ulteriori specifiche manutenzioni ordinarie a seconda del tipo di impianto sportivo affidato in gestione).

Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dal Comune con addebito delle relative spese al Concessionario.

## **Art. 11**

### **CAUZIONE**

A garanzia degli obblighi assunti o comunque derivanti dalla presente convenzione il concessionario deve comprovare, al momento della sua sottoscrizione, l'avvenuta costituzione a fare del Comune di Dignano, di una garanzia fidejussoria (da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 10.000 stabilito dal responsabile del servizio amministrativo d'intesa con il responsabile del servizio tecnico secondo la consistenza dell'immobile conferito e dei beni mobili in esso contenuti) rilasciata da Compagnia di assicurazione o Istituto Bancario di gradimento del Comune. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento della convenzione.

La garanzia fidejussoria rimarrà depositata presso la sede comunale e non potrà essere svincolata se non previa autorizzazione, da rilasciarsi con apposito atto formale, ad avvenuta definizione tra le parti di tutti i rapporti, controversie e pendenze.

La garanzia fidejussoria dovrà essere presentata secondo le modalità di cui all'art. 113 – secondo comma – del Dec. Leg.vo 163/2006 in quanto compatibile.

In ogni caso competerà al Comune il pieno e incondizionato diritto di rivalersi sulla cauzione, sino alla concorrenza dell'intero importo, per ogni importo del quale venisse a risultare, a qualsiasi titolo creditore, subordinatamente però alla preventiva notifica al Concessionario del relativo provvedimento.

Nel caso in cui la cauzione venisse ridotta per prelievi effettuati dal Comune il Concessionario dovrà reintegrarla entro e non oltre 7 giorni dalla notifica dell'invito pena la risoluzione della convenzione.

#### **Art. 12**

#### **ONERI A CARICO DEL COMUNE**

Sono a carico del Comune i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale nonché tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportuno e necessario apportare. Il Comune provvede a tali lavori con preavviso di almeno 60 giorni da notificarsi al Concessionario a mezzo lettera raccomandata A.R..

Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno sei mesi, a mezzo raccomandata A.R. da inoltrare, indipendentemente dal tipo di impianto, al responsabile dell'ufficio manutenzioni.

Il Comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunicherà al soggetto gestore le proprie decisioni entro 45 giorni dal ricevimento della stessa.

Il Concessionario, qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto, richiede con raccomandata A.R., l'intervento del Comune, specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando apposita perizia redatta sulla base dei prezzi desunti dai bollettini ufficiali.

Il Comune, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, preciserà per iscritto se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile. Alla liquidazione ed al rimborso della spesa sostenuta dal Concessionario si procede dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione della spesa sostenuta.

#### **Art. 13**

#### **RENDICONTAZIONE**

Al fine di consentire al Comune il controllo sulla gestione dell'impianto il Concessionario deve presentare al responsabile del servizio contabile e amministrativo, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione ed il programma dell'attività da effettuare l'anno successivo, indicando il nominativo del Direttore dell'impianto. Detto programma di attività potrà essere modificato dal Comune nel caso in cui venga riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo dell'impianto.

#### **Art. 14**

#### **CONCESSIONE CONTRIBUTO**

Il Comune può partecipare agli oneri per la gestione degli impianti sportivi corrispondendo al concessionario, previa domanda motivata e documentata, un contributo da definire annualmente nella predisposizione del bilancio di previsione. L'entità del contributo e le modalità di concessione dello stesso verranno definiti e comunicati di norma entro il mese di marzo.

#### **Art. 15**

#### **CONTROLLI**

Il Comune può effettuare, attraverso il proprio personale, controlli periodici sulla corretta gestione e manutenzione dell'impianto, anche con diritto alla verifica dei documenti contabili, al fine di accertare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e/o dal Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi.

#### **Art. 16**

#### **RESPONSABILITÀ**

Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza della presente convenzione.

A tal fine deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza dell'impianto concesso in gestione.

Il Comune è in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o a cose dall'uso dell'impianto concesso, anche nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e non risponde, sia nei confronti degli interessati che di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.

#### **Art. 17**

#### **GARANZIE ASSICURATIVE**

Il Concessionario si impegna a depositare presso l'ufficio segreteria, prima della sottoscrizione della presente convenzione, copia della polizza assicurativa, appositamente stipulata a copertura del rischio connesso con la gestione dell'impianto sportivo per la responsabilità civile con un massimale minimo di euro 2.000.000 (duemilioni) a tutela delle persone che accedono ai suddetti immobili, che preveda pure la copertura del "rischio locativo" ai sensi dell'art. 1588 e 1589 del C.C. .

L'assicurazione per l'incendio e la responsabilità civile per danni a terzi e danneggiamenti a cose per responsabilità dell'Ente è invece a carico dello stesso.

## **Art. 18**

### **SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE**

Il Comune può disporre la sospensione temporanea della concessione qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi e quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti, dandone comunicazione al Concessionario con un anticipo di almeno 15 giorni.

Nei suddetti casi nessuna indennità o compenso spetta al Concessionario.

## **Art. 19**

### **DECADENZA RECESSO E RISOLUZIONE**

#### **DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE**

In caso di gravi violazioni alle disposizioni della presente convenzione e/o del Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali e di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso dell'impianto concesso il Comune revoca la concessione, fermo restando l'obbligo del concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

Il Comune revoca, previa diffida, la concessione qualora il Concessionario trasgredisca alle norme del Regolamento ed alle disposizioni integrative che il Comune riterrà opportuno emanare.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Qualora il Concessionario intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne preavviso di due mesi.

Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

## **Art. 20**

### **SPESE**

Tutte le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future, sono a carico del Concessionario

## **Art. 21**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni.

Per quanto non regolamentato con la presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

## **Art. 22**

### **FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia è competente il foro di Udine.

\* \* \*